



**Comune
di
Bisceglie**

Provincia di Barletta – Andria - Trani

RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO INNOVAZIONE RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE N. 770 DEL 28-07-2021

COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE -
ANNUALITÀ 2021

Firmatario	RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
	DR.SSA ANNALISA FORTUNATO
Nr. Reg. Generale	770 del 28-07-2021
Nr. Reg. Emittente	272 del 28-07-2021
C.I.G.	

IL DIRIGENTE

Sulla base dell'istruttoria espletata da dr.ssa Annalisa Fortunato, anche quale responsabile dell'istruttoria, rispetto al quale non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione, in applicazione del piano di prevenzione della corruzione.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. Da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

ASSUNTA la legittimità ad emanare il presente provvedimento in forza del Decreto Sindacale n. 33 del 05/07/2021 e non sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

CONSIDERATO che:

- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016-2018 (di seguito definito CCNL) per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali;
- il CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina di cui all'art. 31 del CCNL 22 gennaio 2004, al fine di offrire a tutti gli enti del comparto regioni ed autonomie locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- pur mantenendo la distinzione tra “risorse fisse” e “risorse variabili”, nell'ambito della costituzione del fondo per le risorse decentrate il CCNL (art. 67) provvede ad effettuare un riordino delle singole voci che lo compongono dando luogo, in particolare, alla previsione, a decorrere dall'anno 2018, di un unico importo consolidato pari al totale delle risorse stabili, ex art. 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di revisione contabile, al netto delle risorse destinate nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative il cui finanziamento pertanto, anche negli Enti con personale di qualifica dirigenziale, diviene a carico del bilancio, fermo restando il rispetto del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, di cui all'art. 15, co. 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23, co. 2, D.lgs. n. 75/2017 (art. 67, co. 7, CCNL 2016-2018);
- l'ARAN con parere CFL45 sostiene che in base all'art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, l'incremento delle risorse decentrate stabili, pari all'importo di € 83,20, deve essere disposto “*per le unità di personale destinatarie del presente CCNL (ndr. CCNL del 21.5.2018) in servizio alla data del 31.12.2015.*”. Sulla base di tale ampia indicazione e del riferimento alle “*unità di personale destinatarie del presente CCNL*”, l'Agenzia ritiene che l'incremento debba essere effettuato computando anche le unità di personale assunto a tempo determinato ed in servizio alla data del 31.12.2015, dato che anche i lavoratori a tempo determinato rientrano tra di destinatari e delle disposizioni del CCNL del 21 maggio 2018, come espressamente disposto dall'art. 1, comma 1, del suddetto CCNL concernente il campo di applicazione;
- tali risorse sono altresì incrementate di un importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali “a regime” riconosciuti alle singole posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi contrattuali e confluiscono nel fondo dalla medesima data; sono inoltre confermate le altre possibilità di incremento delle risorse stabili (es.: RIA del personale cessato, che confluisce nel fondo dell'anno successivo alla cessazione in misura intera in ragione d'anno, eventuali risorse riassorbite, ex art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, incrementi stabili della dotazione organica, ecc.);

RICHIAMATO, conseguentemente, l'art. 23 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 secondo cui: "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 31/8/2020 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate personale non Dirigente - Anno 2020";

DATO ATTO che con la certificazione del 10.10.2017, prot. n. 0042017, depositata agli atti d'Ufficio, è stato verificato dal Collegio dei Revisori dei conti che il fondo risorse decentrate per l'anno 2017 è stato costituito in aderenza al CCNL di comparto ed alle norme di finanza pubblica, quantificato per la parte stabile al netto delle decurtazioni apportate, nel rispetto della quantificazione delle risorse anno 2016, nella misura di € 749.162,96, oltre la parte variabile per € 317.340,98, per un importo totale pari ad € 1.049.091,73, al netto del taglio strutturale pari ad € 17.056,07 (Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010- Art. 1 comma 236 L. 208/2015) ed € 356,14 (Art. 23, comma 2 , D.Lgs. 75/2017);

PRESO ATTO, altresì, che le risorse decentrate destinate nell'anno 2017 alle Posizioni organizzative di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 31.03.1999 quale risultanti dall'accordo decentrato sull'utilizzo dello stesso anno firmato in data 14 novembre 2017, sono pari complessivamente ad **€ 65.000,00**, risorse confermate anche per gli anni 2018 – 2019 – 2020 - 2021;

RITENUTO, pertanto, che l'importo consolidato delle risorse decentrate stabili 2017, al netto di quello destinato nello stesso anno alle P.O. e all'A.P., che configura pertanto il "fondo risorse decentrate" per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL 2016-2018 sia pari ad **€ 683.348,28** (importo risorse stabili 2017- risorse destinate alle posizioni organizzative, di cui all'art. 8 CCNL 31.03.1999), mentre al netto del taglio strutturale storicizzato, pari ad **€ 17.056,07** è pari ad **€ 666.292,21**;

RICHIAMATO l'art. 67, comma 2, lett. b) secondo cui l'importo del fondo risorse decentrate è stabilmente incrementato di "un importo pari alle differenze tra gli incrementi di cui all'art.64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data";

CONSIDERATO che sulla base dei calcoli forniti dall'Ufficio competente, il calcolo del differenziale delle progressioni orizzontali risulta essere, per l'anno 2021 pari ad **€ 11.769,78**;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione congiunta n.5 in relazione a tale incremento le parti hanno concordato che lo stesso, in quanto derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti, così come confermato con Delibera n. 19/2018 della sezione Autonomie della Corte dei Conti, nonché, da ultimo, dall'art. 11 del D.L. 135/2018, noto come "decreto semplificazioni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2018;

CONSIDERATO, inoltre, che sulla base dei calcoli forniti dal Servizio Innovazione Risorse Umane, il calcolo risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2, nonché dell'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, comma 2, lett. c), è pari ad **€ 11.787,75**, per un importo complessivo pari ad **€ 93.220,99** così determinato:

- RIA al 31/12/2016 **€ 68.297,84**;
- anno 2017 **€ 782,47** (n. 3 cessazioni con retribuzione d'anzianità);
- anno 2018 **€ 6.250,14** (n. 9 cessazioni con retribuzione d'anzianità);
- anno 2019 **€ 6.102,98**i (n. 7 cessazioni con retribuzione d'anzianità);
- anno 2020 **€ 11.787,75** (n.21 cessazioni di personale con retribuzione d'anzianità);

RAVVISATA la necessità di verificare il rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 sopra richiamato, avuto riguardo come limite al complesso delle risorse decentrate dell'anno 2016, al netto delle voci escluse dal limite e, in particolare, in analogia con il limite dell'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010;

ATTESO, pertanto, che le risorse di natura stabile che alimentano il "fondo risorse decentrate" di questo Ente, per l'anno 2021, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle suddette nuove disposizioni contrattuali nazionali, di cui all'art. 67, comma 1, comma 2, lett. b) e c) risultano complessivamente pari a **€ 718.959,53** al netto di ogni taglio strutturale e del Fondo Posizioni Organizzative, di cui **€ 691.215,36** soggette al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

RILEVATO che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;
- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
- particolare rilievo hanno assunto, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto legge che introducevano un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 nonché, per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013, fino a tutto il 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non avrebbe potuto superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e, comunque, si sarebbe dovuto automaticamente ridurre in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio; la norma dunque definiva un nuovo ed ulteriore tetto di spesa, ossia quello riferito alle risorse decentrate, vincolate nella quantificazione determinata per il 2010, ed imponeva un taglio automatico delle risorse decentrate che avrebbe operato a prescindere da eventuali tagli che le pubbliche amministrazioni avrebbero autonomamente deciso di operare per ragioni di equilibrio di bilancio;
- per quanto previsto all'art. 1, comma 456, legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e, peraltro, chiaramente delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolari n.n. 8-20/2015, dal 1° gennaio 2015 sono cessati gli effetti delle misure di contenimento disposte, come sopra indicato, al primo periodo del già citato art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per assumere, invece, piena efficacia l'ulteriore previsione (secondo periodo aggiunto all'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010) del medesimo provvedimento legislativo secondo cui, per l'appunto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 si sono dovute decurtare permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014, in virtù dell'applicazione, avvenuta nel quadriennio precedente, della suddetta disciplina di cui al primo periodo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010;

RILEVATO, inoltre, che all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, nel disporre l'espressa abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'art. 1, comma 236, legge n. 208/2015, viene stabilito che, nelle more dell'emanazione di una specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dalla predetta data, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; inoltre, per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a

causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il limite del fondo per le risorse decentrate dal 1° gennaio 2017 corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

ATTESO che:

- benché dal 1° gennaio 2017 non venga più richiesto di ridurre annualmente il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio, fissando come limite l'anno 2016, con siffatta misura di finanza pubblica viene a configurarsi, a tutti gli effetti, una sostanziale riproduzione del regime restrittivo introdotto, come sopra meglio illustrato, in materia di contrattazione integrativa di lavoro dall'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010) per il triennio 2011–2013 (poi successivamente esteso al 2014 per effetto della proroga disposta con D.P.R. n. 122/2013) e vengono, tra l'altro, consolidate le decurtazioni apportate nel 2016 per effetto dell'applicazione dei vincoli ex art. 1, comma 236, legge n. 208/2015;
- pertanto, ai fini della concreta attuazione di detta misura di finanza pubblica, può opportunamente farsi riferimento agli indirizzi interpretativi che con circolare n. 12/2011 la Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha fornito in ordine alla corretta applicazione, tra l'altro, del predetto regime restrittivo per il quadriennio 2011 – 2014, nonché alle connesse decisioni assunte, nel contesto di tale cornice normativa, dalla giurisprudenza contabile emanatasi nel tempo e dalla Ragioneria Generale dello Stato stessa con successive varie circolari;
- l'automatica riduzione del fondo rispetto all'importo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, determinato per l'anno 2015, va riferita al personale a qualsiasi titolo cessato in virtù dello speciale procedimento di riallocazione del personale delle Province, in forza della ridefinizione della dotazione organica operata ai sensi dei commi 421 ss. dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (Corte Conti Lombardia/183/2017/PAR);

VERIFICATO, pertanto, che la quantificazione del fondo risorse decentrate art.67, comma 1 e 2 CCNL 21/05/2018 (importo consolidato + incrementi stabili) e di quelle destinate agli incarichi di Posizione organizzativa di cui all'art. 15 comma 5 del nuovo CCNL, a carico del bilancio,(€ 65.000,00) avviene nel rispetto del limite, come evidenziato nella tabella sopra riportata, di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, sia pur nelle more della completa definizione del fondo del personale non dirigenziale e del personale dirigenziale anche a seguito del nuovo contratto nazionale di categoria;

CONSIDERATO che, in tema di risorse variabili del fondo, la relativa quantificazione annuale viene decisa in sede di approvazione del bilancio, nel rispetto del vincolo di cui all'art. 48, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 oltre che di quanto previsto all'art. 40, comma 3-quinquies del medesimo decreto, che con riferimento agli enti locali testualmente dispone:

“... gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione...”;

CONSIDERATO inoltre, tanto sopra premesso, che stante il vincolo di finanza pubblica, previsto all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, di contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse decentrate entro il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, la quantificazione annuale della parte variabile di tali risorse, per il corrente esercizio, dovrà necessariamente circoscriversi alle sole tipologie per cui, secondo la

prevalente giurisprudenza contabile (in particolare, la pronuncia n. 51/CONTR/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo, le altre LOMBARDIA/44/2016/PAR, PUGLIA/200/2016/PAR e la recente Deliberazioni n. 6/2018 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie) non è previsto alcun limite, in termini di rispetto del sopra citato tetto di spesa, alla possibilità di poterne disporre l'allocazione nel rispettivo fondo delle risorse decentrate;

PRESO ATTO che le economie di risorse decentrate relative al passato esercizio allocabili, ai sensi dell'articolo 68, c. 1 (ultimo capoverso) CCNL 21/05/2018, nella parte variabile del "fondo risorse decentrate" 2021, ad oggi, non sono ancora certe, per cui l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 nel corso dell'anno, anche a seguito di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, il fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

COSTATATO che, per quanto sopra espresso, le risorse di natura variabile che alimentano il "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio, determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali e legislative in vigore, in base alla documentazione istruttoria regolarmente depositata agli atti d'ufficio, risultano come dettagliatamente indicate nell'allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che:

- le risorse di parte variabile assoggettate all'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, ammontano complessivamente ad € **72.797,65**;
- mentre le risorse di parte variabile non assoggettate al limite di cui all'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, ammontano complessivamente ad € **83.539,00**;

PRECISATO, ad ogni buon conto, che gli incentivi per la progettazione di cui all'art. 92, co. 5 e s.m.i. del d.lgs. n. 163/2006, sono stati esclusi dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78/2010 andando a compensare prestazioni professionali afferenti ad "attività sostanzialmente finalizzata ad investimenti". Peraltro, tale orientamento si riporta alle affermazioni di questa Sezione (deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG) che, ai fini del computo delle voci di spesa da ridurre a norma dell'art. 1, commi 557 e 562, l. 27 dicembre 2006, n. 296, aveva escluso gli incentivi per la progettazione interna di cui al previgente codice degli appalti a motivo della loro riconosciuta natura "di spese di investimento, attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa, e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica, e non di spese di funzionamento";

VISTA la delibera della Corte dei Conti sezioni riunite n. 51 del 2011 che relativamente alle varie fattispecie di indennità ed emolumenti che rientrano nella c.d. lett. k dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999 precisa che "le sole risorse di alimentazione dei fondi non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi, e che detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali di progettazione di opere";

CONSIDERATO che:

- la materia degli incentivi alla progettazione ex D.lgs. n. 163/2006, è stata modificata dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, che prevede la remunerazione degli "incentivi per funzioni tecniche";
- gli incentivi per le funzioni tecniche, come disciplinato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 7/2017, sono da includere nei limiti del trattamento accessorio;

CONSIDERATO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 7/2017/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236,1. n.

208/2015 (legge di stabilità 2016)", affermazione confermata, indirettamente, dalla successiva deliberazione della medesima Sezione n. 24/2017/QMIG;

PRESO ATTO che:

- l'art. 76 del d.lgs. n. 56 del 2017, convertito in legge n. 205 del 2017 consente di affermare che, con decorrenza 1° gennaio 2018, gli incentivi per le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 non siano da includere nel generale tetto posto, ai trattamenti accessori del personale dipendente da amministrazioni pubbliche, dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, sia che si tratti di appalti di lavori che di servizi o forniture;
- di recente, l'art. 1, comma 526, della legge di bilancio per il 2018, n. 205 del 2017, ha aggiunto all'articolo 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, un comma 5-bis, in base al quale "Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture";
- con la deliberazione n. 258/2018 la Corte dei Conti Lombardia conferma che, la norma contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che gli incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (così come indicato dal comma 5-bis dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. La data spartiacque tra la vecchia e la nuova normativa in materia di incentivi è il 1 gennaio 2018, secondo quanto già affermato dalla sezione autonomie con la pronuncia n. 6/2018. Quindi la nuova forma di copertura del fondo, introdotta dal comma 5-bis, inizierà ad applicarsi ai contratti pubblici per i quali il progetto dell'opera o del lavoro sono stati approvati e inseriti nei documenti di programmazione dopo il 1 gennaio 2018 o, per le altre tipologie di appalti, nei quali l'affidamento del contratto è stato deliberato dopo questa data. Questo perché l'articolo 113 comma 5-bis, modificato dalla legge di bilancio per il 2018, non è una norma interpretativa, ma innovativa e dunque non può certamente produrre alcun effetto retroattivo;

RITENUTO, pertanto, nelle more di ulteriori chiarimenti, non assoggettare gli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, al vincolo generale di finanza pubblica, posto al complessivo trattamento economico accessorio, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

VISTO l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che testualmente dispone: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro- capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";*

VISTO il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018", come nel caso di specie;*

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, pari ad **€ 17.056,07**, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che alla data odierna risultano in servizio un numero inferiore di dipendenti pari a n. 151 a fronte di n. 179 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018 tanto da non permettere alcun incremento del Fondo 2021 anche attuando in toto la programmazione assunzionale;

PRESO ATTO, quindi, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio anche per l'anno 2021;

RITENUTO di dovere procedere, in coerenza con le argomentazioni innanzi espresse, al completamento della quantificazione del "fondo risorse decentrate" per il corrente esercizio finanziario, come raffigurato nel prospetto allegato (Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, inoltre, che:

- detto fondo è in linea con il vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa da prevedere da parte di questo Ente per il corrente esercizio;
- detto fondo risulta altresì compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 (in combinato disposto con la disciplina di cui all'art. 67, comma 7, CCNL);

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2021-2023, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;
- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2021- 2023 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RITENUTO, tanto sopra premesso, di dover adottare le determinazioni consequenziali alle premesse innanzi esplicitate;

VISTI i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Regioni – Autonomie locali;

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 6 del 24 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione n. 30 del 26 aprile 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 14 maggio 2021, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano della Performance 2021 - 2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate

1. Di approvare il "fondo risorse decentrate - Anno 2021" di cui all'art. 31 CCNL 21 maggio 2018, come dettagliatamente descritto nell'allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di **€ 875.296,19** così suddiviso:

- **€ 718.959,53** parte stabile (al netto del taglio strutturale e del Fondo Posizioni Organizzative) di cui **€ 691.215,36** assoggettati all'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 ed **€ 27.744,18** sottratti all'ambito di applicazione dell'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017;
- **€ 156.336,65** di parte variabile, di cui **€ 72.797,65** assoggettata all'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017 ed **€ 83.539,00** sottratti all'ambito di applicazione dell'art. 23, co. 2 del d.lgs. n. 75/2017;

2. Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate anno 2021, comprensivo dell'importo destinato alla retribuzione delle Posizioni Organizzative, pari ad **€ 65.000,00** non è superiore all'ammontare delle risorse destinate nell'anno 2016 al trattamento accessorio del personale non dirigente, cristallizzate in **€ 1.049.091,73**;

3. Di dare atto, altresì, che risultano già impegnate agli appositi capitoli di Bilancio 2021, relativi agli emolumenti in favore del personale comunale le seguenti somme derivanti da risorse certe, stabili e continue, oltre relativi oneri ed IRAP, con scadenza della relativa obbligazione nell'anno 2021:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 75.500,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO PERSONALE A T.D. (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 4.906,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 212.292,26
INDENNITÀ EX VIII NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 2.733,04
TOTALE	€ 295.431,30

4. Di disporre che le restanti risorse decentrate stabili, pari ad **€ 423.528,23** e le risorse variabili soggette al limite di spesa pari ad **€ 72.797,65** (Incentivi notifiche € 2.000,00 oneri compresi), trovano imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente, come di seguito:

Fondo Parte Stabile						
Somme già impegnate con determina n.134 del 15/04/2021						
Importo	Capitolo	Oneri	Capitolo	Irapp	Capitolo	Bilancio
115.750,00	450	28.775,45	453	9.838,75	709	Bilancio 2021
Somme da impegnare						
Importo	Capitolo	Oneri	Capitolo	Irapp	Capitolo	Bilancio
91.678,23	450	23.991,21	453	7.792,65	709	Bilancio 2021
125.900,00	445	31.298,74	445	10.701,50	445	Bilancio 2021
90.200,00	450	22.423,72	453	7.667,00	709	FPV 2021 esigibilità 2022
Fondo di parte variabile						
Importo	Capitolo	Oneri	Capitolo	Irapp	Capitolo	Bilancio
36.797,65	452	9.147,90	453	3.127,80	709	FPV 2021 esigibilità 2022
30.000,00	3360	7.458,00	453	2.550,00	709	FPV 2021 esigibilità 2022

4.000,00	3361	994,4	453	340	709	FPV 2021 esigibilità 2022
1.499,70	781	372,83	781	127,47	781	FPV 2021 esigibilità 2022

5. Di disporre altresì che le restanti risorse decentrate variabili non soggette al limite di spesa pari ad € **83.539,00**, rivenienti da particolari disposizioni contrattuali e/o di legge, trovano imputazione sugli appositi capitoli del bilancio corrente, come di seguito indicati:

- **Euro 33.539,00** (Fondo Avvocatura Comunale) accantonati al capitolo 163 Bilancio 2021 – missione 20, da far confluire nel risultato di Amministrazione 2021, in conformità al principio contabile applicato allegato 4/2, d.lgs. 118/11 e s.m.i. e dello specifico regolamento dell'Avvocatura;
- **Euro 50.000,00** (Incentivi Tecnici) come previsti nei rispettivi capitoli di finanziamento delle opere;

6. Di dare atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;

7. Di trasmettere, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, CCNL 21/5/2018;

8. Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente della Ripartizione Finanziaria per l'apposizione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria e per gli eventuali e ulteriori adempimenti di competenza;

9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ad opera del D.Lgs. n. 97/2016;

10. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile, di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso, unitamente alla sottoscrizione apposta all'atto, dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino;

11. Di attestare che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità

12. Di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Ripartizione Finanziaria, per gli adempimenti connessi e consequenziali;
- al Servizio Affari Generali, per la pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

Firmatario	RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO
	DR.SSA ANNALISA FORTUNATO
Nr. Reg. Generale	770 del 28-07-2021
Nr. Reg. Emittente	272 del 28-07-2021
C.I.G.	

28-07-2021

IL DIRIGENTE

DR.SSA ANNALISA FORTUNATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il dirigente dr.ssa Annalisa Fortunato che assume l'atto dichiara:

- Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano il procedimento ed allo scopo rendono parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis t.u. 267/00
- Che non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni comportanti obbligo di astensione.

28-07-2021

Il Dirigente

dr.ssa Annalisa Fortunato

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REGOLARITA' CONTABILE

DET. 770 del 28-07-2021

Euro

RIP. AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

COSTITUZIONE DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNUALITÀ 2021

05-08-2021

IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE FINANZIARIA

dott. Angelo Pedone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Si attesta la copertura finanziaria relativa al fondo salario accessorio 2021 per il personale dipendente NON DIRIGENTE pari ad € 1.137.660,03 così suddivisi:
- € 929.445.44 per salario accessorio ed oneri ed IRAP esigibili nel 2021 agli appositi capitoli del PEG 2021;
- € 208.214.59 per salario accessorio ed oneri ed IRAP esigibili nel 2022 confluiti nel FPV di spesa corrente, agli appositi capitoli di PEG 2022;

Si precisa inoltre inoltre che risultano stanziati a carico del bilancio 2021 la somma complessiva di € 65.000,00 oltre oneri e IRAP per le P.O. così suddivisi:
- € 55.000,00 per retribuzione di posizione esigibili nel 2021 agli appositi capitoli del PEG 2021;
- € 10.000,00 per retribuzione di risultato esigibili nel 2022 confluiti nel FPV di spesa corrente, agli appositi capitoli di PEG 2022

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2021

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE

RISORSE SOGGETTE AL LIMITE

Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	677.774,81
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	0,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anni precedenti	68.297,84
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2017	782,28
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2018	6.250,14
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2019	6.102,98
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2020	11.787,75
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	0,00
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario	2.275,63
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	0,00
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	-65.000,00

Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	<i>Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017</i>	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	0,00
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	<i>In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale</i>	Riduzione per esternalizzazione di servizi	0,00
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE			708.271,43
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 183) a valere dall'anno 2019 (importo non soggetto al limite)</i>		15.974,40
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	<i>L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (importo non soggetto al limite)</i>	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	11.769,78
Art. 33 comma 2 D.L. n.33/2019 - DM 17/03/2020	<i>Incremento Fondo di comparto in rapporto al personale in servizio 2018 - 2021</i>		0,00
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			27.744,18
FONDO DI PARTE STABILE			736.015,60
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010- Art. 1 comma 236 L. 208/2015	Riduzione storizzata delle parte stabile del Fondo		-17.056,07
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2021			718.959,53
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTO AL LIMITE ANNO 2021			691.215,36

Personale in servizio anno 2021 inferiore all'anno 2018 - Nessun incremento

FONDO DI PARTE VARIABILE			
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004 come integrato dall'art. 67 comma 1	<i>Incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità)</i>	Risorse accantonate relative alle alte professionalità qualora non utilizzate	0,00
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001</i>	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	0,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	<i>Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i>	Risparmi di gestione	0,00

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	0,00
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.	RIA del personale cessato	6.797,65
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	0,00
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	2.000,00
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	0,00
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	0,00
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	30.000,00
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	0,00
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	0,00
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	34.000,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE			72.797,65
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	50.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	33.539,00
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	0,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE			83.539,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			156.336,65
TOTALE FONDO FONDO 2021 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI STORICIZZATE E DEL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			875.296,19

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative		50.000,00
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative		15.000,00
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2020			65.000,00

VERIFICA DEL LIMITE DEL FONDO 2021 EX ART. 23, COMMA 2, D.LGS.75/2017			
Totale Fondo 2021 soggetto alla verifica del limite comprensivo del Fondo Posizione Organizzative			829.013,01
Totale Fondo di riferimento Anno 2016			986.281,84
Margine rispetto limite			-157.268,83
RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	0,00

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021	875.296,19
--	------------

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 – Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Il Fondo Salario Accessorio per il personale non dirigente del Comune di Bisceglie 2021 è stato quantificato in complessivi **€ 875.296,19 al netto del Fondo delle Posizioni organizzative e del consolidato taglio strutturale**; A tale importo si potrebbero aggiungere risorse provenienti dall'esercizio precedente, relativo ad istituti contrattuali non pienamente utilizzati, quest'ultime risorse ad oggi non sono quantificabili poiché non si è ancora provveduto alla liquidazione delle competenze accessorie 2020.

III.1.1 – Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

a - Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 748.348,28 (Importo al lordo delle decurtazioni storicizzate ex art.9, comma 2 bis del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 122/2010 e ss.mm.ii.) e del Fondo Posizioni Organizzative .

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 748.348,28
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € 65.000,00
ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010- ART. 1 COMMA 236 L. 208/2015 (RIDUZIONE STORICIZZATA DELLA PARTE STABILE DEL FONDO)	-17.056,07
TOTALE	€ 666.292,21

a. Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

Importi soggetti a limite:

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2017 AL 2020- (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 24.923,15
TOTALE	€ 24.923,15

Importi non soggetti a limite:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e seguenti (numero dipendenti 183).	€ 15.974,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e seguenti.	€ 11.769,77
TOTALE	€ 27.744,18

TOTALE FONDO DI PARTE STABILE	€ 718.954,53
--------------------------------------	---------------------

III.1.2 – Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette a limite

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992.	€ 0
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	€ 0
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ 6.797,65
INTEGRAZIONE FINO AL 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ 30.000,00
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ 2.000,00
Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (Art.56 quater, comma 1 lett.C).	€ 34.000,00
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 72.797,65

Risorse variabili non soggette a limite

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ 0
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ 0
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	€ 50.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ 33.539,00
Risorse derivanti da particolari disposizioni di legge. (Art.67, comma 2, lett.c) e Art. 70 ter CCNL 2016 – 2018. Risorse ISTAT	€ 0
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ 0
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018	€ 0
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ 0
TOTALE	€ 88.539,00

III.1.3 – Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto. Per l'anno 2020 non si è proceduto ad alcuna decurtazione avendo rispettato il limite di finanza pubblica all'art.23, comma 2, del D.Lgs.75/2017.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad **€ 718.959,53** ottenuto dalla somma dei valori seguenti:

Risorse Stabili Anno 2017 (Importo Unico Consolidato 2021)	€ 677.774,81
RIA personale cessato al 31/12/2016	€ 68.297,84
Riduzione stabile del Fondo Lavoro straordinario	€ 2.275,63
Quota di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 pari a n. 183 unità – art. 67, comma 2, lett.a) CCNL 2016 – 2018)	€ 15.974,40
Differenziale Posizioni di Sviluppo - Art.67, Comma 2 lett. b) – parte rivalutata per l'anno 2020)	€ 11.769,78
RIA e Assegni ad personam relativo a personale cessato nell'anno 2017-2018-2019-2020 – Art. 67, Comma 2 lett. c)	€ 24.923,14

- decurtazioni storicizzate parte stabile Fondo	-€ 17.056,07
- Risorse destinate alle Posizioni Organizzative	-€ 65.000,00
TOTALE	€ 718.959,53

Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi **€ 156.336,65** ottenuto dalla somma dei seguenti valori:

Risorse variabili soggette a limitazioni	€ 72.797,65
Risorse non soggette a limitazioni	€ 83.539,00
TOTALE	€ 156.336,65

Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi **€ 875.296,19**, comportano risorse iscritte nel Bilancio 2020 pari ad **€ 875.296,19**.

Confronto con i corrispondenti Fondi certificati anni 2016, 2017 e 2018 -2019 - 2020:

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Risorse storiche consolidate	557.041,27	557.041,27	0	0	0	0
Incrementi quantificati CCNL	108.179,70	108.179,70	0	0	0	0
Altri incrementi con carattere di stabilità	81.726,18	83.941,99	0	0	0	0
Totale risorse stabili e Importo unico consolidato 2018 e seguenti	746.947,15	749.162,96	749.162,96	749.162,96	749.162,96	748.348,28
Incremento differenziale PEO CCNL 21/5/2018			10.118,40	10.927,39	11.655,55	11.769,78
Quota di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 pari a n. 183 unità – art. 67, comma 2, lett.a) CCNL 2016 – 2018;				15.225, 60	15.225, 60	15.974,40
RIA e Assegni ad Personam personale cessato anno precedente			782,47	6.346,73	13.135,59	24.923,15
Totale risorse stabili	746.947,15	749.162,96	760.063,83	781.662,68	789.179,70	801.015,61
Risorse variabili	292.000,00	292.000,00	289.056,00	270.143,38	195.919,50	156.336,65
Somme non utilizzate Fondo anno precedente	25.379,21	23.840,98	9.307,00			

Totale complessivo Risorse	1.064.326,36	1.066.503,94	1.058.426,83	1.051.806,06	985.099,20	957.352,26
Decurtazioni Fondo	28.282,42	17.412,21	17.412,21	17.412,21	17.056,07	17.056,07
Risorse Disponibili al lordo Fondo P.O.	1.049.091,73	1.049.091,73	1.041.014,62	1.034.393,85	968.043,13	940.296,19
Fondo Posizioni Organizzative e Alta Professionalità	- 65.000,00	- 65.000,00	-65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00	-65.000,00
Totale	984.091,73	984.091,73	976.014,62	969.393,85	903.043,13	875.296,19

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2.1 – Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2020 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2019 e seguenti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 75.500,00
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO A T.D. (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 4.906,00
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 212.292,26
INDENNITÀ EX VIII NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 2.733,04
TOTALE	€ 295.431,30

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Parte non pertinente alla specifica ipotesi di accordo illustrata. In relazione a quanto prescrive la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19.7.2012, si **assevera** che dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato, allegata alla presente, non derivano **effetti economici in termini di costi del personale** che trovino contabilizzazione all'esterno dei fondi per la contrattazione integrativa.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Fortunato Annalisa





Collegio dei Revisori

Verbale n. 28/2021

L'anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di agosto alle ore 11.50 nella Casa Comunale del Comune di Bisceglie, a seguito di convocazione si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- Dott. Giorgio Treglia *Presidente*
- Dott.ssa Daniela Spina *Componente*
- Dott. Leonida Nuzzo *Componente*

Il Collegio continua l'esame della documentazione inviata dal Dirigente della Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino, riguardante la Determinazione n. 770 del 28/07/2021 avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo Salario Accessorio per il Personale non Dirigente - Annualità 2021", con allegata Relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione, per l'espressione del parere di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;

VISTI

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue: "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che: "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante : “Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visto che la Giunta Comunale ha definito i criteri di quantificazione del fondo di parte variabile per il periodo in esame ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti.



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la Relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente relativa al periodo 2021, redatta dal Dirigente Ripartizione Amministrativa e Servizi al Cittadino.

Preso atto della quantificazione del "fondo", come di seguito esposto:

FONDO RISORSE DECENTRATE 2021			
PARTE STABILE			
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	<i>A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.</i>	Fondo unico consolidato	677.774,81
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.</i>	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anni precedenti	68.297,84



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;</i>	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2017	782,28
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;</i>	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2018	6.250,14
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;</i>	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2019	6.102,98
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità;</i>	RIA ed assegni ad personam del personale cessato Anno 2020	11.787,75
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	<i>Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare</i>	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario	2.275,63
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla</i>	Riduzione delle risorse stanziare nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	-65.000,00



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

	<i>retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>		
	TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE		708.271,43
RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Incremento di € 83,20 per unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 (n. 183) a valere dall'anno 2019 <u>(Importo non soggetto al limite)</u></i>		15.974,40
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	<i>L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data <u>(Importo non soggetto al limite)</u></i>	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	11.769,78
	TOTALE FONDO DI PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE		27.744,18
	FONDO DI PARTE STABILE		736.015,60
Art. 9 comma 2-bis D.L. 78/2010- Art. 1 comma 236 L. 208/2015	Riduzione storicizzata delle parte stabile del Fondo		-17.056,07



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

TOTALE FONDO DI PARTE STABILE ANNO 2021		718.959,53
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE SOGGETTO AL LIMITE ANNO 2021		691.215,36

FONDO DI PARTE VARIABILE			
RISORSE SOGGETTE AL LIMITE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	<i>Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni.</i>	RIA del personale cessato	6.797,65
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	<i>Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati</i>	Risorse messi notificatori	2.000,00
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	<i>In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.</i>	Integrazione 1,2% MS 1997	30.000,00



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	<i>Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale</i>	Progetti di vigilanza	34.000,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE			72.797,65

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE			
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Incentivi funzioni tecniche	50.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Compensi professionali avvocatura	33.539,00
	TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE		83.539,00
	TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE		156.336,65
TOTALE FONDO FONDO 2021 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI STORICIZZATE E DEL FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			875.296,19

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	<i>Indennità di posizione delle posizioni organizzative</i>		50.000,00
Art. 10 CCNL 31.3.1999	<i>Indennità di risultato delle posizioni organizzative</i>		15.000,00
	TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2020		65.000,00

VERIFICA DEL LIMITE DEL FONDO 2021 EX ART. 23, COMMA 2, D.LGS.75/2017			
Totale Fondo 2021 soggetto alla verifica del limite comprensivo del Fondo Posizione Organizzative			829.013,01
Totale Fondo di riferimento Anno 2016			986.281,84
Margine rispetto limite			-157.268,83
RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	<i>A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.</i>	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	0,00

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021	875.296,19
---	-------------------

Verificato che:



Comune di Bisceglie
Provincia di Barletta – Andria - Trani

- il fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio; Evidenziato che:
- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2021 è stata correttamente prevista nel Bilancio di previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/04/2021;

Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori,

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto il CCNL 21 maggio 2018 e i CCNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

CERTIFICA

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2021 è stata formulata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del D. Lgs n. 75/2017, nonché nel rispetto dei limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2021.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2021.

Il presente Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Giorgio Treglia – Presidente

Dott.ssa Daniela Spina – Componente

Dott. Leonida Nuzzo – Componente